

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 267/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **70042/M** del registro di Segreteria, depositato in data 23 luglio 2025.

Ad istanza di

B. F. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Gabriele Licata (C.F. LCTGRL84H21A089N; PEC: *avvocatolicata@pec.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo in corso Finocchiaro Aprile, n. 15.

Contro

1. **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Comandante *p.t.* (PEC: *crm26158@pec.carabinieri.it*) rappresentato e difeso dal direttore della Direzione di Amministrazione, Gen. D. Giuseppe Pedullà.

2. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e

Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2026, l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per l'annullamento del decreto 2149/n/ del 21 febbraio 2010, con cui il Ministero della difesa-D.G. PREVIMIL non riconosceva la dipendenza da causa di servizio per l'infermità "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare" all'esito del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) n. 4312/2009, prot. del 28 ottobre 2009 (adunanza n. 496/09), e del decreto 3807/n/ del 06 luglio 2011, con cui lo stesso Ministero disponeva che l'infermità "gastroduodenite" non era dipendente da causa di servizio all'esito del parere del CVCS n. 3815/10 (adunanza n 448) prot. del 14 ottobre 2010, e per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini previdenziali, della dipendenza da causa di servizio delle patologie richieste.

I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.

Il ricorrente era un *ex* Luogotenente Carica Speciale dell'Arma dei Carabinieri oggi in quiescenza.

L'istante, a causa delle infermità contratte durante la propria carriera

professionale, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare e gastroduodenite".

Il CVCS del MEF aveva giudicato la non dipendenza da causa di servizio di tali infermità per cui il Ministero della difesa nelle date rispettivamente del 21 febbraio 2010 e del 6 luglio 2011 sulla base di tali pareri aveva decretato il rigetto di tali domande.

Il ricorrente, in data 27 marzo 2025, inoltrava alla sede competente INPS istanza di pensione privilegiata.

I.b. L'istante lamentava che i suddetti provvedimenti datoriali e i relativi pareri del CVCS sono errati ed illegittimi per i seguenti motivi.

La difesa attorea prospettava l'erroneità degli atti contestati sulla base delle conclusioni della relazione medico-legale di parte del dott. Antonio Butera del 22 aprile 2025 secondo cui sussisteva il nesso eziologico tra le patologie lamentate e tutti i servizi operativi svolti dal ricorrente presso l'Arma dei Carabinieri nell'arco della propria vita professionale (Comandante della sezione scorte di Palermo, Comandante in sede vacante del nucleo radiomobile di Molfetta (BA), Comandante della Stazione di Giovinazzo (BA), Comandante della 1^ Squadra Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica di Roma) non essendo documentata la presenza di altri fattori causali.

La difesa attorea richiamava e trascriveva alcune parti della suddetta relazione di parte.

In particolare, per la spondiloartrosi era evidenziato che il servizio

praticato nelle forze dell'ordine costituiva un fattore preponderante nell'insorgenza della suddetta menomazione considerato che il servizio del ricorrente si era protratto per circa 40 anni la "metà dei quali anche oltre la comparsa delle manifestazioni cliniche determinate da tali patologie".

Riguardo alla "gastroduodenite" era evidenziato che il ricorrente a causa degli innumerevoli compiti d'istituto, sia per gli ambienti lavorativi in sé che per le varie tipologie di servizi, era stato sottoposto a persistenti eventi stressogeni.

Infine, erano richiamate le conclusioni di tale relazione secondo cui il "Luogotenente Carica Speciale B. F. è stato sottoposto prolungatamente a fatti di servizio che costituiscono momenti eziopatogenetici delle infermità

"1. Spondiloartrosi diffusa del rachide cervico-dorso-lombare (ascrivibile alla Tab. A – Cat.8).

2. Gastroduodenite (ascrivibile alla Tab. A – Cat.8). Ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica: Tabella A Categoria 7".

Secondo la difesa attorea tali argomentazioni provavano che le determinazioni gravate erano errate e, quindi, illegittime.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa attorea richiedeva un supplemento d'istruttoria, stante la palese erroneità del ragionamento svolto, nel caso di specie, dal CVCS.

Inoltre, era richiesto di ordinare, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del c.g.c. il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della sua carriera.

I.c. L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- previa consulenza tecnica d'ufficio, annullare i provvedimenti impugnati e, quindi,

- accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento;

- per l'effetto condannare le Amministrazioni a procedere alla riliquidazione oltre agli aumenti perequativi come per legge e con rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

II. Con decreto del 31 luglio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17 dicembre 2025.

In data 14 ottobre 2025 il ricorrente depositava prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenuta ritualmente in data 11.08.2025.

III. In data 4 settembre 2025 si costituiva in giudizio il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri rappresentando che per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. 22 giugno 2016 lo stesso era

subentrato alla D.G. PREVIMIL del Ministero della difesa nella gestione dei procedimenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e dell'equo indennizzo per tutto il personale appartenente all'Arma dei Carabinieri nonché alla trattazione del relativo contenzioso.

L'Amministrazione, dopo avere richiamato i fatti di causa, in via pregiudiziale eccepiva l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di equo indennizzo poiché gli stessi non dispongono in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale della Corte dei conti. Secondo l'Arma dei Carabinieri il ricorso in esame non aveva introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico, per cui si eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso.

In via preliminare, era evidenziato che i decreti avversati nel rigettare le domande dell'interessato avevano sostanzialmente negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le predette patologie per cui mancherebbe, non solo un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata ma anche un'istanza amministrativa diretta a tal fine.

Nel merito si prospettava che il ricorso era da rigettare in quanto infondato.

A tal proposito era evidenziato che i provvedimenti gravati da impugnazione avevano natura vincolata rispetto al parere obbligatorio e vincolante reso dal CVCS per cui tale parere assunto in

sede consultiva e reso *ex ante* rispetto all'adozione del provvedimento finale, costituisce, unitamente al relativo obbligo di motivazione da parte dell'organo tecnico, elemento idoneo e sufficiente a determinare la volontà dell'Amministrazione, la quale, pertanto, provvede in conformità agli esiti ed alle conclusioni cui si giunge in quella sede.

Si aggiungeva che dall'esame congiunto di tutti gli atti contenuti nel fascicolo il CVCS aveva avuto modo di comprendere le vicende di impiego che hanno riguardato il ricorrente e di vagliarne la potenziale capacità lesiva in ragione del tempo trascorso e della natura del servizio espletato. Dalle analisi così condotte, il Collegio aveva conclusivamente ritenuto le patologie all'esame non riconducibili al servizio reso dal ricorrente in quanto un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può da sola essere considerata anche quale mera concausa dell'evento, ove non venga in rilievo quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.

Secondo l'Arma dei Carabinieri nel caso in esame il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di rischio specifico.

In ultimo, l'Amministrazione richiedeva di respingere le richieste istruttorie in quanto meramente dilatorie e strumentali.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare inammissibile il ricorso già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita e per mancanza di una condizione dell'azione;

- rigettare il ricorso perché infondato nel merito unitamente alle

richieste istruttorie.

IV. In data 19 novembre 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di ritenere e dichiarare che l'Istituto aveva correttamente operato, rigettando il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto rappresentava che il ricorrente era titolare di pensione cat. VOCTPS con decorrenza 17.09.2023 e che, come dichiarato in ricorso, aveva presentato una domanda per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato per le diverse patologie sofferte in data 27.03.2025 che allo stato era inesitabile per incompletezza dell'istruttoria visto che non era pervenuta la documentazione dall'Amministrazione interessata e, da un punto di vista di diritto, per la mancanza dei requisiti di legge, per cui non vi era nessuna responsabilità dell'INPS.

Nel merito l'Istituto deduceva che il ricorso era infondato visto che mancava il riconoscimento della causa di servizio.

L'Istituto prospettava che il parere del CVCS era vincolante per cui non sussistevano i presupposti per la concessione della pensione privilegiata in quanto, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione può solo rigettare la domanda di pensione di accertamento della causa di servizio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine di discrezionalità in materia.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava quali consulenti tecnici di parte, congiuntamente e/o

disgiuntamente, i dott. Cristina Catalano e Lucilla Mugnaini in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, UOC "Contenzioso Giudiziario Medico Legale" con sede in Roma al Largo Josemaría Escrivá de Balaguer n. 11, chiedendo l'invio di tutte le comunicazioni ufficiali alla seguente PEC: *contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it* con richiesta di autorizzarli alla partecipazione alle operazioni peritali da remoto.

V. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 dicembre 2025, con ord. 14/2026 veniva disposto a carico dell'Arma dei Carabinieri l'integrazione del fascicolo amministrativo del ricorrente fissando l'udienza di prosecuzione per il 16 aprile 2026.

VI. In data 24 febbraio 2026 l'Arma dei Carabinieri depositava l'integrazione documentale richiesta trasmettendo i seguenti atti:

- rapporto informativo redatto dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" - Compagnia di Molfetta (BA) relativo al periodo ottobre 1990 - marzo 1994;

- rapporto informativo redatto dal Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica- Nucleo Comando relativo al periodo marzo 1994 – ottobre 1997;

- rapporto informativo redatto dal Comando Legione Carabinieri "Sicilia" SM- Ufficio Logistico relativo al periodo ottobre 2004-aprile 2005.

VII. All'esito dell'udienza del 16.04.2026 e della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 53/2026 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189

del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: Accertare se patologie "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare" e "gastroduodenite" siano dipendenti da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tali patologie singolarmente e in cumulo.

Si assegnava al CML termine del 20 settembre 2026 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l'udienza di prosecuzione per il 14 ottobre 2026.

V. In data 17 settembre 2026 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 53/2026, depositava il parere richiesto.

Il CML, a seguito di visita collegiale del ricorrente effettuata in data 12 giugno 2026 e di esame di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, riteneva che [le infermità del ricorrente "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare" e "gastroduodenite" quest'ultima meglio diagnosticabile come "dispepsia funzionale" possano essere considerate SI dipendenti da concausa di servizio efficiente e determinante].

Secondo l'Organo medico-legale, alla data del congedo del ricorrente, la spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare era ascrivibile alla tab. A VIII ctg e la gastroduodenite (meglio inquadrabile come dispepsia funzionale) era ascrivibile alla tab. B per una annualità "una tantum" di VIII ctg. con ascrivibilità in cumulo pari alla tab. A VIII ctg + tab. B.

VI. All'udienza del 14 ottobre 2026 l'INPS chiedeva che il giudizio fosse deciso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, quale *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza dal 17.09.2023, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lamentate infermità "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare" e "gastroduodenite" e del conseguente trattamento privilegiato a vita.

2. Vanno prima di tutto affrontate le questioni pregiudiziali e preliminari.

2.1. In via pregiudiziale, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti avversati e a ottenere il loro annullamento, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di

questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo senza la necessità di alcuna statuizione di annullamento degli atti amministrativi contestati.

2.2. Sempre in via pregiudiziale va affrontata l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dall'Arma dei Carabinieri che è manifestamente infondata.

Il ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto di annullare gli atti impugnati e di riconoscere la dipendenza da causa di servizio per le suddette infermità al fine di ottenere il corrispondente trattamento privilegiato a nulla rilevando che gli atti avversati della *ex* Amministrazione datoriale nel rigettare le domande amministrative di riconoscimento della causa di servizio hanno anche statuito sulla non debenza dell'equo indennizzo quale materia assegnata alla cognizione del giudice del rapporto di lavoro che nel caso di specie è il giudice amministrativo.

Ne deriva che il caso di specie rientra pienamente nella cognizione di questa Corte considerato che "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Cass. SS.UU., ord. n. 4325/2014).

2.3. In via preliminare risulta altrettanto manifestamente infondata

l'eccezione sulla mancanza di interesse ad agire e sull'inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, co. 1 lett. b del c.g.c.

Sul punto basta osservare che l'Organo di nomofilachia contabile ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui "è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Nel caso di specie risultano in atti sia le due domande amministrative presentate dal ricorrente all'Arma dei Carabinieri per il riconoscimento della causa di servizio per le infermità oggetto di causa sia la domanda di pensione privilegiata presentata all'INPS.

3. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, d.P.R. 1092/1973 il militare o dipendente pubblico ad esso equiparato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla

pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Ciò posto, si osserva che in materia la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

3.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità.

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o

diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua* non, nel senso che diversamente l'affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304/2017).

3.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole

civilistiche dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni. In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

4. Passando al merito il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

Questo Giudice, per decidere la causa, ha richiesto un parere al Collegio medico legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale che lo ha reso in data 17 settembre 2026.

Tale Organo medico-legale ha ritenuto in tale parere che "Dai rapporti informativi agli atti, si ricava che il ricorrente, dal 1990 al 1994, prestò servizio presso la Legione Carabinieri "Puglia", Compagnia di Molfetta, aliquota radiomobile. In tale periodo svolse, tra l'altro, servizi come capo equipaggio pattuglia automontata, effettuando ispezioni e servizi con turni anche notturni e con l'utilizzo di GAP (giubbotto antiproiettile) e di arma lunga (M-12). Nel periodo dal 2005 al congedo (2023), il ricorrente svolse servizio al Reparto Servizi Magistratura di Palermo-Sezione Scorte, effettuando servizi di protezione a personalità ad alto rischio, in orari diurni e notturni, a bordo di autovetture blindate. Le autovetture blindate

sono molto più pesanti delle normali, hanno ammortizzatori più rigidi e producono vibrazioni maggiori con conseguenti cronici microinsulti meccanici sul rachide del guidatore. A parere di questa Sezione del CML, i 4 anni di pattuglia radiomobile assieme ai 18 anni di servizio di scorte in autovetture blindate, agendo su un organismo predisposto, possono aver assunto nel ricorrente un ruolo di concausa efficiente e determinante l'aggravamento o il più precoce appalesamento dell'infermità spondiloartrosica del rachide".

Inoltre, con riferimento alla patologia gastroduodenite che è stata giudicata quale dispepsia funzionale, il CML ha valutato "che può essere ben correlata ai servizi di scorta effettuati per circa 18 anni; tali servizi, infatti, sono ad alto rischio e producono uno stato d'ansia notevole".

Il CML, quindi, ha ritenuto che il servizio svolto dal ricorrente presso l'Arma dei Carabinieri sia stato contraddistinto da compiti e mansioni molto gravose che hanno agito quale concausa efficiente allo sviluppo delle infermità in esame.

Il citato giudizio del CML su tali infermità, *in toto* condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il CML dopo avere richiamato i principali fatti di servizio del ricorrente svolto per trent'anni presso l'Arma dei Carabinieri, estrapolati dai rapporti informativi in atti, ha riportato la

letteratura medica in materia di artrosi vertebrale (spondiloartrosi) con particolare riferimento alla sua diffusione, alla sua manifestazione e ad alcuni elementi condizionanti individuati nei fattori di natura meccanica come l'eccesso ponderale o alcune attività lavorative e sportive e quella in materia di gastroduodenite.

Riguardo a quest'ultima ha ritenuto che la "diagnosi di gastroduodenite, sulla scorta di una semplice radiografia e senza esami endoscopici, allo stato attuale delle conoscenze, potrebbe essere meglio definibile come dispepsia funzionale "stress-triggered", in cui lo stress e l'ansia aumentano la percezione del dolore, l'ipersensibilità e la disfunzione autonomica e i meccanismi duodenali. Questa forma di dispepsia funzionale da stress può andare incontro a miglioramento e/o a remissione col venir meno dello stimolo stressogeno.

Sulla base di tali considerazioni l'Organo medico-legale ha valutato che tali fatti di servizio per la loro elevata portata gravosa e stressogena abbiano agito quale concausa efficiente e determinante dell'insorgenza delle patologie artrosica e intestinale oggetto di causa.

Tale giudizio del CML non è stato contestato dalle Amministrazioni resistenti che non hanno espresso alcuna osservazione critica mentre le difese articolate dalle Amministrazioni resistenti nelle memorie difensive in atti riguardano prevalentemente questioni di diritto.

4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità, per come rivalutate dal CML, "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare"

e "dispepsia funzionale" che sono da iscrivere rispettivamente alla Tab. A VIII ctg e alla Tab. B per una annualità "una tantum" di VIII ctg.

Dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità **"**spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare**"** ne consegue il riconoscimento del relativo trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita con decorrenza dal 17.09.2023 mentre per l'infermità **"**dispepsia funzionale" va riconosciuta l'indennità *una tantum* qualora spettante ai sensi dei limiti previsti dagli artt. 67, co. 4 e 69, co. 2 del dPR 1092/1973.

5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresenta sufficiente motivo *ex* art. 31, co. 3, c.g.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara che le infermità "spondiloartrosi diffusa del rachide cervico dorso lombare" e "gastroduodenite" (riqualificata dal CML come dispepsia funzionale) sono dipendenti da causa di servizio con ascrivibilità tabellare rispettivamente alla tab. A VIII ctg e alla tab. B

per una annualità "una tantum" di VIII ctg;

- dichiara il diritto del ricorrente, per le suddette infermità al relativo trattamento privilegiato ordinario a vita con decorrenza dal 17.09.2023 e, nei limiti di legge, alla relativa indennità *una tantum* di una annualità;

- condanna l'INPS al pagamento di tale indennità *una tantum* se spettante nei limiti di legge e alla riliquidazione della pensione con la corresponsione del suddetto trattamento privilegiato nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati dal 17.09.2023, che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3 c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2026
Pubblicata il 30 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B. F. **C.F. OMISSIS,** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 30 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)